



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO** all'udienza del **14 giugno 2023**, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al **n. 395** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2022**, vertente

**TRA**

**DELL'ISOLA Antonio**, nato a Gragnano (Na) il 26/10/1980 c.f. DLLNTN80R26E131J, e residente in Sant'Antonio Abate (Na) alla via Casa Russo, 212 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Auricchio, con domicilio eletto in Ottaviano (Na) alla R. Pappalardo 95, giusta delega in atti telematici.

**RICORRENTE**

**E**

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dr.ssa Renata Mentasti e dal dr. Ernesto Nieri, funzionario delegato dell'USR della Toscana.

**CONVENUTO**

OGGETTO: punteggio da servizio militare.



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

**Ricorrente:** Voglia il Giudice del Lavoro:

**“ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto di Dell’Isola al riconoscimento del punteggio per il servizio militare dallo stesso svolto al pari del servizio militare svolto in costanza di nomina e per effetto **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti al riconoscimento di punti 5 nelle graduatorie d’istituto III fascia per i profili di AA , At e CS;

- **CONDANNARE** altresì le resistenti amministrazioni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario”.

**Convenuto:** “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 31.08.2022, Dell’Isola Antonio adiva l’odierno Tribunale per accertare e dichiarare, previa disapplicazione degli atti impugnati contrastanti, il diritto alla definitiva valutazione del servizio militare, non assolto in costanza di nomina, con relativa attribuzione definitiva del punteggio aggiuntivo nelle graduatorie d’istituto III fascia per i profili di A.A., A.T. e C.S. della provincia di Grosseto, per il triennio scolastico 2021-2023, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al riconoscimento di 5 punti per il servizio militare prestato, svolto non in costanza di nomina e pertanto valutato alla luce del D.M. n. 50/2021, 0,50 punti anziché 5, come rivendicato (0,50 moltiplicato per 10 mesi di servizio militare).
  2. Si costituiva il M.I.U.R. resistendo alla pretesa avversaria in quanto infondata, e chiedendo il rigetto della domanda.
  3. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza di cui è data contestuale lettura.
- \*\*\*
4. Il ricorso è infondato.
  5. In ordine alla questione della valutazione del servizio di leva va osservato quanto segue.



6. Il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021- 2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione, regola la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A).

L'allegato A al decreto suddetto prevede che se il docente ha svolto il servizio militare quando era in corso un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, allora tale servizio viene valutato come se si trattasse di vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Pertanto, il servizio sarà in questo caso valutato punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico). Invece nel caso in cui il servizio militare (o il sostitutivo servizio civile assimilato per legge) è stato svolto quando non si aveva in corso un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, il servizio viene valutato come se si trattasse di servizio svolto nelle amministrazioni statali. In tal caso, le tabelle titoli prevedono l'attribuzione di punti 0,60 per ogni anno di servizio e di punti 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).

L'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020, all'art. 15, comma 6, ha peraltro ribadito che: *"Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina (...)".* Poiché l'articolo 569, comma 3, del D.lgs. 297/1994 afferma invece (al pari di quello che avviene per i docenti ai sensi dell'art. 485, co.7) che: *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* è sorta negli ultimi tempi una questione piuttosto dibattuta, da cui un rilevante contenzioso giudiziario sia in sede amministrativa che ordinaria.

7. Deve all'uopo rilevarsi che l'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare), ai primi due commi, prevede: "1. I



*periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".*

8. Ebbene, la disciplina del D.M. n. 50/2021, censurata dal ricorrente, deve ritenersi pienamente conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva.

In particolare, il citato articolo 2050 distingue nettamente tra il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego, che va considerato come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione, e il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli altri enti pubblici.

La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie diverse con conseguente attribuzione del medesimo punteggio in entrambi i casi è manifestamente infondata, sia perché in evidente contrasto con la disciplina legislativa sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti, che necessitano pertanto di essere disciplinate diversamente.

Vi è difatti una grande disuguaglianza tra chi durante il rapporto di impiego è chiamato a svolgere il servizio militare e chi svolge il suddetto servizio prima che venga instaurato il rapporto di lavoro. Ragionare diversamente comporterebbe infatti una disparità di trattamento nei confronti di chi ha già costituito un rapporto di lavoro, poiché porterebbe ad equiparare il lavoro effettivo al servizio militare svolto da chi non ha ancora costituito alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, mentre appare assai più logico e ragionevole che il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato al servizio prestato in altro ente pubblico, come esattamente previsto dall'art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.

La disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è, dunque, legittima e non deve essere disapplicata.

I numerosi precedenti della Corte di Cassazione sul punto (Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 34686/21; Cass. n. 34687/21; Cass. n. 33151/21; Cass. n. 155127/21) si riferiscono ad una diversa fattispecie, in cui veniva invocata in



giudizio la disapplicazione del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione.

L'ipotesi è radicalmente differente da quella oggetto del presente giudizio, in quanto il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se correttamente inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare in costanza di rapporto di impiego.

Secondo la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5679/2020 e successive già citate), infatti, *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)"*.

Da quanto esposto emerge che la pretesa avanzata dal ricorrente, ovvero sia il diritto alla piena equiparazione tra servizio militare prestato non in costanza di rapporto e servizio militare prestato in costanza di rapporto, non trova riconoscimento in alcuna norma primaria. Per tale ragione il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato.

9. In ragione della peculiarità della vicenda e dei non sopiti contrasti giurisprudenziali, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Dell'Isola Antonio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.

Grosseto, 14 giugno 2023

Il Giudice

